COMUNE DI VIGNANELLO

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

RELATIVO ALLA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO PER GLI ANNI EDUCATIVI 2019-2020, 2020/2021, 2021/2022.

[VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE: € 207.900,00 - CIG: 7946950E96]

SOMMARIO

SEZIONE I **INDICAZIONI GENERALI**	
ART. 1 –	FINALITÀ DELLA CONCESSIONE
ART. 2 –	OGGETTO DELLA CONCESSIONE
ART. 3 –	LUOGO, STRUTTURA E CONSEGNA DEI LOCALI
ART. 4 –	DURATA DELLA CONCESSIONE
ART. 5 –	VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE
ART. 6 –	FONTI DI FINANZIAMENTO DEL CORRISPETTIVO MENSILE DI FREQUENZA E PREZZO A CARICO DEL COMUNE
ART. 7 –	RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE
SEZIONE II **MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**	
ART. 8 –	CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
ART. 9 –	ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO
ART. 10 –	MODALITÀ DI AMMISSIONE AL SERVIZIO ASILO NIDO
ART. 11 –	PRESTAZIONI

SEZIONE III **ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE**	
ART.12 –	ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
ART. 13 –	GARANZIA DEFINITIVA
ART. 14 –	ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 15 –	ESONERO DA RESPONSABILITÀ'
SEZIONE IV **PERSONALE**	
ART. 16 –	PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO
ART. 17 –	TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
ART. 18 –	FORMAZIONE DEL PERSONALE
SEZIONE V **ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI**	
ART. 19 –	STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE
SEZIONE VI **NORME FINALI**	
ART. 20 –	VERIFICA, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO
ART. 21 –	PENALI
ART. 22 –	DIVIETO DI SUBCONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO
ART. 23 –	CONTROVERSIE
ART. 24 –	TRATTAMENTO DEI DATI
ART. 25 –	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
ART. 26–	RINVIO AD ALTRE NORME
ART. 27 –	TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 28 –	MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERODO DI EFFICACIA
ART. 29 –	RISOLUZIONE E RECESSO

SEZ. I - INDICAZIONI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ DELLA CONCESSIONE

La finalità della presente concessione è quella di proporre alle famiglie del territorio l'offerta del servizio di nido d'infanzia, rivolto ai bambini di età compresa tra i 3 mesi e i 36 mesi. Il servizio di nido d'infanzia realizza un servizio sociale ed educativo di interesse pubblico, supportato da adeguati strumenti formativi di ordine culturale e relazionale che, ponendosi in continuità con tutte le istituzioni coinvolte e con il territorio, integra e supporta l'azione educativa della famiglia. In tal senso il progetto educativo ha il delicato compito di interpretare i bisogni dei bambini, e, pertanto, di calibrare, anche in accordo con la famiglia, ogni intervento didattico-educativo sulla base delle esigenze proprie dell'infanzia.

Gli obiettivi generali del servizio sono pertanto come di seguito sintetizzabili:

- offrire ai bambini un luogo accogliente, di cura, di formazione e di socializzazione nella prospettiva del loro benessere psicofisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- sostenere le famiglie nella cura dei figli e nelle scelte educative, anche ai fini di facilitare l'accesso delle donne al lavoro, promuovere la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi;
- valorizzare le competenze e le risorse genitoriali, coinvolgendo le famiglie nella gestione del servizio secondo le proprie capacità e disponibilità, e promovendo la loro partecipazione anche nelle forme previste dalla cooperazione sociale;
- produrre, promuovere e diffondere ricerca e cultura sull'infanzia, nell'ottica della *comunità educante*, per informare e sensibilizzare la comunità sui temi inerenti l'educazione, per accrescere le competenze relazionali di genitori ed educatori nei confronti dei bambini e per contribuire alla costruzione di una "città a misura di bambino/a".

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Oggetto della presente concessione è la gestione del servizio di nido d'infanzia istituito dal Comune di Vignanello.

Il nido d'infanzia è di recente istituzione ed attivazione; è stato istituito nel 2016 ed attivato a partire dall'anno educativo 2016/2017; ha una capacità ricettiva di n. 14 posti. La struttura di proprietà comunale dedicata al servizio può accogliere bambini la cui età sia ricompresa nella fascia 03 mesi - 36 mesi.

Al riguardo, qualora intervengano disposizioni normative in merito alla capacità ricettiva dei nidi d'infanzia, il Concessionario avrà l'obbligo di adeguarvisi, senza per questo poter richiedere maggiori o diversi compensi rispetto a quelli di aggiudicazione, ovvero alcun altra somma anche a titolo di eventuale risarcimento di danni.

Il servizio deve essere svolto dal Concessionario nel rispetto delle finalità, degli standards e dei criteri di funzionamento del servizio, definiti dalla vigente normativa nazionale e regionale di riferimento (quest'ultima recata, in primo luogo, dalla Legge Regionale del Lazio n. 59/1980**),** nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, dello specifico regolamento comunale, del progetto educativo proposto in sede di offerta e della carta dei servizi di cui all'art. 9 del presente capitolato.

Il quadro delle prestazioni richieste, fornito a titolo esemplificativo, è qui di seguito illustrato:

- servizi educativi;
- attività ausiliarie, ivi inclusa la fornitura di tutti i materiali per la pulizia e per la sanificazione;
- somministrazione di pasti e/o di alimenti;
- fornitura di presidi igienico- sanitari;
- manutenzione ordinaria della struttura, ossia dell' immobile, degli impianti e dei beni mobili;
- manutenzione ordinaria dell'area giardino di pertinenza della struttura;
- integrazione ed implementazione degli arredi, giochi ed attrezzature mancanti, nonché sostituzione di quelli usurati;
- gestione amministrativa, ivi compreso il pagamento delle utenze, la riscossione delle rette mensili di frequenza dovute dagli utenti sulla base delle indicazioni fornite dal Comune in fase di ammissione al servizio, con connessa gestione e presa in carico di eventuali situazioni di morosità e recupero coattivo delle somme, o eventuale interruzione del servizio, previa comunicazione al Comune concedente.

Il Concessionario potrà utilizzare i locali del Nido per la realizzazione, a proprio ed esclusivo rischio imprenditoriale, e dunque con oneri e spese a proprio ed esclusivo e totale carico, di attività di potenziamento del servizio di asilo nido che allo stesso siano complementari, o con lo stesso siano compatibili e conciliabili in termini: di rispetto delle normative vigenti, di assicurazione dei corrispondenti standards quali-quantitativi e di complessiva conciliabilità dei tempi di erogazione dei diversi servizi.
Tali attività si rivolgono direttamente all'utenza e originano un rapporto diretto tra la Ditta e l'utenza medesima, rispetto al quale il Comune è soggetto estraneo.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le attività di potenziamento e complementari, o comunque compatibili, potranno consistere, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nella realizzazione del servizio pre e post orario standard di funzionamento del Nido, nella realizzazione di centri estivi, nella organizzazione di eventi ricreativi per l'infanzia, nella realizzazione di servizi di accoglienza in giornate prefestive e festive, nella realizzazione di attività di ludoteca e nella gestione di corsi di sostegno alla genitorialità.

ART. 3 - LUOGO, STRUTTURA E CONSEGNA DEI LOCALI

Il servizio dovrà essere svolto presso l'immobile di proprietà del Comune di Vignanello denominato "Asilo Nido Arcobaleno", annesso alla locale Scuola dell'Infanzia, sito a Vignanello, in Via Vignola n. 8, identificato al foglio 8, part. 1076, con superficie interna netta utile di pavimento di complessivi mq. 155 circa [*vedasi la relativa planimetria allegata al presente capitolato*].

Tale immobile verrà consegnato al Concessionario nello stato di fatto e d'uso in cui si trova, come pure l'area giardino di pertinenza della struttura.

Al momento della consegna dell'immobile verrà redatto apposito verbale di ricognizione e consegna, ed un inventario di tutti i beni e materiali in dotazione. Verbale ed inventario verranno redatti in contraddittorio e sottoscritti dalle parti: tale sottoscrizione segnerà la presa in carico della struttura e l'inizio dell'efficacia del contratto.
I vani ubicati nell'immobile, l'area giardino, le attrezzature e gli arredi del Nido saranno utilizzati dal Concessionario che ne garantirà il buon uso e l'efficienza; gli stessi, alla scadenza della concessione, dovranno essere riconsegnati al Comune proprietario, previa verifica del loro stato.
Gli eventuali danni ai beni mobili e alla struttura e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà assegnato dall'Amministrazione Comunale.
Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione Comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione di cui al successivo art. 13 per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati, o di mercato per quelli eventualmente mancanti.
Nel caso in cui il Concessionario non si presentasse alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune per mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni; il verbale, così redatto, sarà notificato al Concessionario.

Sono a carico del Concessionario eventuali integrazioni degli arredi e delle attrezzature che risultassero necessarie per l'erogazione del servizio, nonché la sostituzione di quelli che durante la vigenza del rapporto non siano più idonei all'utilizzo. Alla scadenza del contratto di concessione gli arredi, il materiale didattico e di gioco, le attrezzature interne ed esterne acquistate dal Concessionario, diventeranno di proprietà comunale.

Resta inteso che il Concessionario dovrà subentrare nella titolarità di tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività, ovvero acquisirla, nel rispetto della normativa vigente.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

L'efficacia del contratto di concessione decorre dal giorno del mese di agosto 2019 in cui ha avuto luogo la sottoscrizione del verbale di consegna di cui all'art.3 e, comunque, al più tardi, dal 02/09/2019.
Il contratto ha scadenza al 31/07/2022; nel predetto periodo di vigenza della concessione ricadono gli anni educativi 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Durante la vigenza della concessione il servizio viene erogato per ogni anno educativo a partire dal 01settembre (*o, comunque, dal primo giorno feriale del mese di settembre*) e termina il 31 luglio (*o, comunque, l'ultimo giorno feriale del mese di luglio*) dell'anno solare seguente.
L'assegnazione, la gestione e la custodia dell'immobile, come pure di quant'altro consti dal verbale di consegna di cui all'art. 3, saranno continuativamente in capo al Concessionario in costanza di vigenza della concessione e sino alla sottoscrizione del verbale di riconsegna di cui al medesimo art. 3.
Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lettera b), del D.Lgs 50/2016, la stipula del contratto relativo alla presente concessione - trattandosi di concessione di importo inferiore alla soglia comunitariamente rilevante - non è soggetta al termine dilatorio (stand still) di cui al comma 9 del medesimo art. 32.

Resta ferma tuttavia per il Comune di Vignanello la possibilità di stabilire che la sottoscrizione del contratto abbia luogo una volta che sia decorso il termine previsto dal comma 9 dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016.
In ogni caso, il Comune si riserva - ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D.Lgs. 50/2016 - di chiedere al Concessionario l'avvio anticipato dell'esecuzione del contratto nelle more della sua sottoscrizione; in tale ipotesi il Concessionario è tenuto alla esecuzione anticipata del contratto, conformemente alla richiesta formulata in tal senso dal Comune.

ART. 5 - VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

5.1 PREMESSA.
Preliminarmente va considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera vv) del Codice dei Contratti, la concessione di servizi è definita quale contratto a titolo oneroso stipulato per iscritto in virtù del quale una o più stazioni appaltanti affidano a uno o più operatori economici la fornitura e la gestione di servizi diversi dall'esecuzione di lavori di cui alla lettera ll) (del medesimo art. 3, comma1) riconoscendo a titolo di corrispettivo unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del contratto o tale diritto accompagnato da un prezzo, con assunzione in capo al concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi.
Nella concreta fattispecie l'Amministrazione, nell'ottica del miglior perseguimento delle finalità enunciate all'art. 1 del presente capitolato, intende dare continuità all'erogazione in regime di concessione del servizio di nido d'infanzia attivato nel 2016 e favorire le condizioni per il suo consolidamento quale servizio pubblico di riferimento per le famiglie con figli di età inferiore ai 3 anni.

5.2 RICONOSCIMENTO AL CONCESSIONARIO DI UN PREZZO QUALE PARTE DEL CORRISPETTIVO DELLA COMPLESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO

Ciò premesso, in linea con il recente passato, l'Amministrazione ha inteso riconoscere al Concessionario, quale corrispettivo della gestione del servizio, oltre che il diritto di gestire il servizio oggetto della concessione, anche, di fatto, un prezzo, secondo i termini appresso indicati.

Il corrispettivo mensile (retta mensile) spettante al Concessionario per ciascun bambino frequentante si articola in:

- corrispettivo mensile per la frequenza a **TEMPO PIENO** (8.00-16.00), la quale prevede la somministrazione del pranzo in favore del frequentante;
- corrispettivo mensile per la frequenza a **TEMPO PARZIALE** (8.00-12.00), la quale *non* prevede la somministrazione del pranzo in favore del frequentante.

La misura della retta mensile per il tempo pieno in concreto spettante al Concessionario è data dall'applicazione del ribasso percentuale formulato in sede di gara all'importo posto a base d'asta di € 450,00 oltre IVA * .
La misura della retta mensile per il tempo parziale in concreto spettante al Concessionario è data dall'applicazione del ribasso percentuale formulato in sede di gara all'importo posto a base d'asta di € 315,00 oltre IVA *.

** [Trattasi dei medesimi importi a base d'asta (€ 450,00 oltre IVA e € 315,00 oltre IVA) stabiliti per la gara che ha condotto all'affidamento della concessione per i tre anni educativi 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019.]*

Il ribasso formulato in sede di gara è unico, si intende cioè riferito sia alla retta mensile di € 450,00 oltre IVA, sia alla retta mensile di € 315,00 oltre IVA.

Nell'ipotesi di un ribasso percentuale dell'1%:

- *la retta mensile per il tempo pieno sarà pari a € 445,50 oltre IVA [€ 450,00 - € 4,50 (4,50 = 1% di 450,00)];*
- *la retta mensile per il tempo parziale sarà pari a € 311,85 oltre IVA [€ 315,00 - € 3,15 (3,15 = 1% di € 315,00)];*

Il corrispettivo mensile spettante al Concessionario:

a) per una parte è posto a carico della famiglia, nella misura di:
   a1) un minimo di € 210,00 oltre IVA in caso di frequenza a tempo pieno;
   a2) un minimo di € 112,00 oltre IVA in caso di frequenza a tempo parziale;
b) per la restante parte è posto a carico del Comune, come segue:
   b1) per un importo (oltre IVA) pari alla differenza tra il corrispettivo mensile di aggiudicazione per il tempo pieno (oltre IVA) e la tariffa minima di € 210,00 (oltre IVA) a carico della famiglia;
   b2) per un importo, oltre IVA, pari alla differenza tra il corrispettivo mensile di aggiudicazione per il tempo parziale e la tariffa minima di € 112,00 oltre IVA a carico della famiglia;

Nell'esempio di cui sopra, assumendo l'applicazione delle tariffe minime di € 210,00 e di € 112,00, il corrispettivo mensile di € 445,50 oltre IVA per il tempo pieno sarebbe:

- *per € 210,00 (oltre IVA) a carico della famiglia;*

- *per € 235,50 (oltre IVA) a carico del Comune;*

il corrispettivo mensile di € 311,85 oltre IVA per il tempo parziale sarebbe:

- *per € 112,00 (oltre IVA) a carico della famiglia;*
- *per € 199,85 (oltre IVA) a carico del Comune.*

5.3 SOSTEGNO DEL COMUNE AL CONSOLIDAMENTO E ALLA REMUNERATIVITÀ DEL SERVIZIO

Nel riconoscere al Concessionario nei termini suesposti i prezzi b1) e b 2), sia pure sottoforma di compartecipazione con la famiglia al pagamento della retta mensile di frequenza, il Comune riconosce dunque al Concessionario, appunto, un prezzo che, unitamente al diritto riconosciutogli di gestire il servizio, concorre a definire il corrispettivo della gestione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. vv) del Codice.

Tale scelta è coerente con la dichiarata finalità di consolidamento del servizio di nido d' infanzia.

Infatti tale misura - *che costituisce un contributo economico riconosciuto dal Comune alle famiglie, esclusivamente finalizzato alla frequenza del Nido* - è di incentivo per le famiglie all'iscrizione dei bambini al servizio, posto che grazie alla compartecipazione comunale la misura della retta mensile risulta essere notevolmente ridotta.
La compartecipazione comunale, favorendo le iscrizioni, allo stesso tempo favorisce il perseguimento della finalità di interesse pubblico al funzionamento a pieno regime del Nido, e favorisce il Concessionario nel perseguimento della remuneratività della gestione del servizio.

La remuneratività del servizio è altresì favorita dall'assenza di canoni concessori dovuti dal Concessionario al Comune per l'utilizzo della struttura: la scelta dell'Amministrazione, anche in questo caso, è stata ispirata dalla volontà di agevolare la gestione affinché si realizzino le condizioni di consolidamento del servizio.

5.4 RISCHIO OPERATIVO LEGATO ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DEL VALORE PRESUNTO DELLA CONCESSIONE

Il rischio operativo legato alla gestione del servizio rimane tuttavia esclusivamente in capo al Concessionario; come pure il rischio operativo legato alla gestione degli altri servizi ed attività di cui all'art. 2 del presente capitolato, per i quali il Concessionario potrà utilizzare i locali del Nido.

Il valore della presente concessione non può quindi che essere presunto, pertanto indicativo e non vincolante per l'Amministrazione Comunale, essendo subordinato a fattori e circostanze variabili e difficilmente prevedibili che concernono sia il servizio di asilo nido in senso stretto (quali il numero degli iscritti, la scelta della frequenza a tempo pieno o a tempo parziale), sia gli altri servizi ed attività consentite al Concessionario ai sensi dell'art. 2 del capitolato (quale, una su tutte, lo spirito e la capacità imprenditoriale propria del Concessionario).

In ragione di quanto precede, si è ritenuto in via prudenziale di ancorare la stima del valore presunto della concessione agli elementi di determinazione disponibili: la ricettività della struttura e la misura delle rette mensili di frequenza.

Tale valore presunto viene infatti determinato in € 207.900,00 oltre IVA assumendo la presunta frequenza a tempo pieno di n. 14 bambini, ossia il numero massimo dei bambini che la struttura è autorizzata ad accogliere, per ciascuno dei tre anni educativi, al corrispettivo mensile stabilito a base d'asta di Euro 450,00 IVA esclusa, riferito al singolo bambino frequentante.

Nessun credito o diritto potrà vantare il Concessionario nei confronti del Comune nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore ovvero il valore della concessione si appalesi in misura inferiore a quella stimata.

ART. 6 – FONTI DI FINANZIAMENTO DEL CORRISPETTIVO MENSILE DI FREQUENZA E PREZZO A CARICO DEL COMUNE

Il corrispettivo mensile di frequenza (retta mensile di frequenza) del Nido spettante al Concessionario per singolo bambino frequentante - quale specificato all'art. 5.2 per il tempo pieno e per il tempo parziale - è finanziato dalle seguenti fonti:

- tariffe dovute dagli utenti.
- fondi di bilancio comunale;
- fondi erogati dalla Regione Lazio ai comuni laziali a sostegno della gestione degli asili nido;

Detto corrispettivo mensile di frequenza - secondo quanto specificato al precedente art. 5.2. - sarà materialmente pagato al Concessionario per una parte dall'utente e per una parte dal Comune:

- la quota del corrispettivo a carico dell'utente, ossia la tariffa mensile di frequenza (determinata dalla Giunta Comunale in minimo € 210,00 per il tempo pieno e in minimo € 112,00 per il tempo parziale) è versata direttamente dall'utente al soggetto Concessionario;
- la restante quota del corrispettivo, ossia il prezzo a carico del Comune , viene versata dal Comune al soggetto concessionario.

Il servizio dato in concessione deve essere erogato dal Concessionario agli utenti alle tariffe determinate dal Comune di Vignanello.
Essendo le tariffe di frequenza - quali stabilite dall'Amministrazione Comunale - versate con cadenza mensile direttamente dagli utenti al Concessionario, spetta a quest' ultimo il recupero di eventuali rette non pagate e la gestione dei relativi pagamenti.
I pagamenti in favore del Concessionario della quota a carico del Comune verranno da quest'ultimo effettuati con cadenza mensile, a fronte delle fatture mensili emesse dal Concessionario.

I corrispettivi dei servizi integrativi del servizio di nido d'infanzia (a titolo esemplificativo: apertura in orari e giorni non previsti dal presente capitolato - sabato e domenica - agosto), come pure i corrispettivi degli altri servizi ed attività consentite al Concessionario ai sensi dell'art. 2 del capitolato, saranno invece determinati dal Concessionario che li introiterà direttamente ed interamente dagli utenti.

In caso di inadempimento contrattuale da parte del Concessionario, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre l'immediata sospensione del pagamento delle fatture.

Per l'intero periodo di durata della concessione, in fatto di corrispettivo del servizio di nido comunale, sussiste per il Comune Concedente solo e soltanto l'obbligo di pagare al Concessionario, in relazione a ciascun bambino frequentante il Nido e dietro presentazione di

relativa fattura, il prezzo di cui all'art. 5.2 (pari alla differenza tra il corrispettivo mensile di aggiudicazione e la relativa tariffa a carico della famiglia).

ART. 7 - RENDICONTO ECONOMICO DELLA GESTIONE

Entro il 10 agosto di ogni anno, il Concessionario presenta al concedente il rendiconto economico della gestione del servizio relativa all'anno educativo precedente, corredato da adeguata documentazione, nonché dettagliata relazione circa le attività svolte di cui all' art. 11.1.

Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il legale rappresentante del Concessionario.

SEZ. II – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

ART. 8 – CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE

Nell'organizzazione e nella erogazione del servizio il Concessionario dovrà uniformarsi ai seguenti criteri generali:

- sviluppo di un'offerta di servizio qualitativamente elevata, anche innovativa, rispondente ai bisogni dei bambini/e e delle loro famiglie, atta a garantire la realizzazione delle finalità cui il servizio di nido d'infanzia è deputato, in raccordo con altre risorse e servizi presenti sul territorio e in stretta relazione con la comunità locale;
- attuazione di un servizio in grado di offrire soluzioni di prossimità alle famiglie, flessibili negli interventi;
- programmazione delle attività educative, con particolare attenzione alle tematiche dell'inclusione sociale, della prevenzione primaria e del rispetto e valorizzazione dell'ambiente;
- gestione del servizio tesa all'efficacia e all'efficienza;
- supporto dell'assetto gestionale ed organizzativo del servizio con un sistema di controllo della qualità e della quantità delle prestazioni rese, finalizzato al miglioramento dei risultati, ad un elevato standard di soddisfazione degli utenti e al contenimento dei costi.

Il servizio oggetto della Concessione dovrà essere prestato nel pieno rispetto di tutte le disposizioni e normative vigenti nel tempo, di qualunque rango, comprese quelle regolamentari del Comune, nonché nel pieno rispetto di tutte le cautele necessarie per la tutela dell'igiene, della salute pubblica e dell'ordine pubblico, e con l'osservanza di tutte le disposizioni che le autorità competenti dovessero emanare nelle predette materie.
Al servizio oggetto della presente concessione viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Il Concessionario non potrà sospendere a nessun titolo il servizio, neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Concessionario che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge.
Il Concessionario assumerà la gestione del servizio a proprio nome, rischio e pericolo, a mezzo di personale ed organizzazione propri. Ogni incombenza, obbligo ed onere relativi all'organizzazione del servizio è a carico del Concessionario che ne risponde in maniera autonoma e totale.
Il Concessionario è tenuto alla realizzazione del progetto gestionale presentato in sede di gara, contenente le finalità, la programmazione delle attività educative e di ogni altra attività, nonché le modalità organizzative e di funzionamento necessarie alla completa erogazione del servizio.

ART. 9 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI ASILO NIDO

Le modalità minime di esecuzione del servizio in favore dell'utenza dovranno essere le seguenti:

1. il servizio ha carattere diurno e funziona per cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, nel periodo da settembre a luglio, con orario giornaliero per l'utenza così articolato, ai sensi del vigente Regolamento Comunale, salvo estensione migliorativa della fascia di orario offerta in sede di gara:

FASCIA ORARIA	DALLE ORE	ALLE ORE
Giornata intera	8.00	16.00
Mezza giornata	8.00	12.00

2. all'inizio di ogni anno educativo il Concessionario dovrà mettere a disposizione degli utenti e del Comune il calendario educativo con evidenziate le giornate di chiusura previste;

3. nell'espletamento del servizio è fatto obbligo al Concessionario di rispettare il rapporto n. assistenti/n. di bambini, così come previsto dalla normativa vigente in materia, impiegando personale adeguatamente formato per le mansioni assegnate e numericamente adeguato a garantire il corretto svolgimento del servizio, comprese le sostituzioni;

4. nella gestione del servizio il Concessionario dovrà rispettare tutte le disposizioni del Comune, regolamentari e non, vigenti e future.

5. il Concessionario dovrà redigere e consegnare entro 3 mesi dall'inizio della concessione, nonché tenere aggiornati, i seguenti documenti:
   - Piano di gestione dell'emergenza;
   - Piano delle manutenzioni ordinarie dell'immobile;
   - Piano di organizzazione degli spazi;
   - Piano di gestione dei servizi generali;
   - Carta dei Servizi.

   I suddetti documenti dovranno essere variati a cura del Concessionario su richiesta motivata del Comune. Nella Carta dei Servizi dovranno essere riportati, tra le altre cose, i livelli di qualità e quantità delle prestazioni a cui il Concessionario si obbliga, nonché tutte quelle disposizioni che regolano i rapporti con l'utenza. Con oneri a carico del Concessionario, la Carta dei servizi dovrà essere oggetto di revisione ed aggiornamento periodici in modo da mantenere la coerenza con il servizio reso, e comunque ogni qualvolta il Comune modifichi condizioni del servizio che abbiano ripercussioni sull'utenza.

ART. 10 - MODALITÀ' DI AMMISSIONE AL SERVIZIO DI ASILO NIDO

L'ammissione dei bambini avverrà con modalità e tempi conformi a quanto in merito stabilito dal vigente regolamento comunale, in base alla graduatoria dei richiedenti che viene formulata ed aggiornata dal Comune. In caso di ritiro dei bambini il Concessionario provvederà tempestivamente, di concerto con l'Amministrazione, a nuovi inserimenti fino all'esaurimento della graduatoria.

ART. 11 - PRESTAZIONI

Il Concessionario dovrà garantire, attraverso il proprio personale, le seguenti prestazioni:

11.1 - ATTIVITÀ' EDUCATIVE, AUSILIARIE, PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO

Nello specifico dovranno essere assicurate le seguenti attività:

- il coordinamento dei servizi, attraverso una figura appositamente individuata e in possesso di laurea attinente, responsabile della corretta esecuzione del contratto;
- le attività educative con completa gestione di tutte le fasi operative (a titolo esemplificativo: accoglienza, vigilanza, assistenza, cura ed igiene personale, prevenzione delle criticità, pasti, riposo e riconsegna dei bambini all'uscita, rapporti con i genitori), attraverso personale con titolo specifico;
- le attività ausiliarie di custodia, pulizia, riordino, piccola lavanderia, supporto allo smistamento del pranzo, manutenzione ordinaria degli ambienti del Nido, compresi gli arredi, il materiale ludico, le attrezzature presenti e lo spazio esterno di pertinenza della struttura.

Particolare importanza riveste, nell'organizzazione del servizio, la programmazione e la gestione delle attività educative. Prima dell'inizio dell'anno educativo, entro massimo il 30 agosto di ogni anno il Concessionario predispone per iscritto la programmazione annuale e la trasmette al Comune. Il personale educativo presenta la programmazione annuale ai genitori dei minori iscritti al servizio in specifiche riunioni da tenersi nel mese di settembre. Lo stato di attuazione della programmazione annuale viene verificato tramite incontri periodici tra il Comune e il Concessionario, e deve constare da una specifica relazione che il Concessionario è tenuto a trasmettere per iscritto al Comune, entro il 10 agosto di ogni anno, a conclusione dell'anno educativo. La relazione deve anche illustrare l'andamento gestionale, i risultati ottenuti nelle varie attività e contenere suggerimenti ritenuti utili al perseguimento delle finalità del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di chiedere eventuali integrazioni o/e chiarimenti, ed ha inoltre la facoltà di chiedere motivatamente delle modifiche. Secondo quanto previsto dall’art. 20 del presente capitolato, il personale del Comune preposto al controllo e alla verifica del servizio e del rispetto delle normative di legge ha a tal fine diritto di accesso e di permanenza all'interno della struttura, oltre il diritto di richiedere al Concessionario documenti attestanti la regolarità della gestione affidata.

11.2 – PASTI

La struttura è ubicata in via Vignola ed è attigua all’edificio della Scuola dell’Infanzia, facendo parte del medesimo stabile. Pur non essendo dotata di un proprio ed esclusivo locale cucina, essa è collegata alla cucina della Scuola dell’Infanzia attraverso un montacarichi per vivande che è idoneo ed assolutamente funzionale al diretto e tempestivo trasferimento dei pasti preparati in cucina da questa al Nido.

In merito si precisa che attualmente il servizio di mensa è gestito in appalto da una ditta specializzata nel settore che ha già formalizzato, a richiesta del Comune di Vignanello, la propria disponibilità alla preparazione dei pasti destinati all’utenza dell’asilo nido.

Esiste pertanto la possibilità, **non l’obbligo,** per la ditta concessionaria del servizio, di avvalersi, ai fini della produzione e della fornitura dei pasti, dell’impresa appaltatrice del servizio mensa, con la quale il Comune ha sottoscritto un contratto di durata pluriennale.

In ogni caso il Concessionario è tenuto a vigilare che la ditta che si occuperà della preparazione e fornitura dei pasti, osservi le seguenti prescrizioni:

Materie prime

- le materie prime dovranno essere fornite per quantità e qualità tali da assicurare la preparazione delle ricette relative ai menù e nelle grammature necessarie ad assicurare il rispetto del fabbisogno energetico e nutrizionale;
- le materie prime, di origine biologica, dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 109/92 e successive modificazioni e integrazioni in materia di etichettatura di prodotti confezionati e di documentazione di accompagnamento dei prodotti sfusi;
- dovrà sempre essere garantita la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti, mantenendo altresì l'etichetta originale dello stesso, o documentazione equivalente, fino al completo utilizzo della confezione;
- tutti i prodotti in uso dovranno essere adeguatamente protetti; sulle etichette dovranno essere riportate le date di confezionamento;
- è assolutamente vietato utilizzare ingredienti di derivazione "transgenica".

Modalità di preparazione

Tutte le operazioni connesse alla preparazione dei pasti, manipolazione e cottura, devono mirare ad ottenere standard ottimali di qualità igienica, nutrizionale e organolettica.
La produzione dei pasti, in ogni sua fase, dovrà tassativamente avvenire con cadenza giornaliera fatta salva la possibilità di anticipare la preparazione al giorno precedente per gli alimenti per i quali le disposizioni di legge o le indicazioni del pediatra consentono la conservazione refrigerata.
I tempi di preparazione dei pasti andranno calibrati in modo ottimale, al fine di garantire il pieno rispetto degli orari di servizio previsti, con la finalità di ridurre al minimo l'anticipo rispetto al momento del consumo.
E' vietata ogni forma di riciclo di pasti non consumati.

Composizione

La preparazione dei pasti deve avvenire nel rispetto del menù approvato dal competente servizio della ASL.
In merito alle grammature il Concessionario è obbligato a predisporre e consegnare all'inizio del servizio, nonché in caso di ogni successiva variazione di menù, una tabella, espressa in pesi o volumi, in cui sia riportata, per le singole pietanze, la corrispondenza tra la grammatura a crudo e la grammatura a cotto.
Il Concessionario è obbligato altresì a conservare, per singola porzione, le ricette dei pasti proposti inseriti nel menù, al fine di consentire alla ASL competente per territorio e all'Amministrazione Comunale eventuali controlli.

Diete speciali e situazioni particolari

Il Concessionario si obbliga a garantire la preparazione dei pasti anche per gli utenti che, per motivi terapeutici legati a problematiche di ordine sanitario, opportunamente certificati, o per motivi religiosi, abbiano la necessità di seguire un regime dietetico differenziato (diete speciali).

11.3 - PULIZIA E SANIFICAZIONE

La pulizia e la sanificazione degli ambienti, delle attrezzature e degli utensili utilizzati per il servizio dovrà avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e con le seguenti ulteriori prescrizioni:

- è' compito del Concessionario provvedere, a propria cura e spese, mediante lo staff di servizio, alla pulizia, sanificazione e riordino dei locali del Nido d'infanzia e di quanto negli stessi locali contenuto, nonché dell'area scoperta di pertinenza;
- sono inclusi negli interventi a carico del Concessionario, ove necessari, anche quelli di disinfestazione e di derattizzazione;
- dovrà essere mantenuto un registro che comprovi il rispetto dei calendari di pulizia previsti dal Piano di pulizia e sanificazione;
- i prodotti detergenti e sanificanti, conformi alla legge, dovranno essere sempre conservati in armadi chiusi ed essere contenuti nelle confezioni originali con la relativa etichetta e dovranno essere utilizzati secondo le indicazioni delle case produttrici riportate nelle schede tecniche relative ad ogni prodotto.

Il Concessionario assume piena, diretta ed esclusiva responsabilità in ordine alla costante esecuzione di controlli ambientali e in ordine al rispetto dei limiti di contaminazione chimica e microbiologica ammessi dalla legge in ogni fase del processo di erogazione dei servizi affidati.

SEZ. III – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO E DEL COMUNE

ART. 12 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Nella gestione del nido d'infanzia e dei servizi ad essa aggiuntivi e complementari il Concessionario si impegna a perseguire le finalità di cui all'art. 1 del presente capitolato. Il Concessionario, in particolare, è tenuto ad osservare l'orario di funzionamento del servizio ed è tenuto al rispetto della programmazione, del coordinamento e della realizzazione delle attività educative ed ausiliarie previste nella proposta formulata in sede di gara.

Si impegna a svolgere tali attività al fine di:

- integrare l'attività educativa della famiglia;
- favorire l'equilibrato sviluppo psicofisico del bambino;
- favorire lo sviluppo cognitivo e affettivo del bambino;
- strutturare le attività per gruppi omogenei in relazione all'età e allo sviluppo psicomotorio del bambino;
- favorire l'interscambio tra i gruppi ai fini di una corretta socializzazione;
- assicurare la vigilanza dei bambini;
- assicurare l'igiene personale dei bambini;
- assicurare l'igiene degli ambienti del Nido;
- garantire l'adeguata alimentazione dei bambini in relazione alle tabelle dietetiche approvate dal competente servizio della A.S.L, eventualmente adeguate alle specifiche esigenze dei bambini;
- garantire l'integrazione con i servizi socio sanitari assistenziali presenti sul territorio della A.S.L;
- garantire un livello educativo adeguato per il successivo accesso alla scuola dell'infanzia.

Il Concessionario, nello specifico, è tenuto a garantire:

1. l’organizzazione del ciclo educativo e dell'attività didattica attraverso personale in possesso di qualifica professionale idonea, nel rispetto della normativa regionale sia in tema di calendario scolastico, sia in tema di standard di personale;

2. il coordinamento psico-pedagogico per l'organizzazione delle attività educative, per il rapporto con le famiglie e per la collaborazione con i servizi socio sanitari assistenziali del territorio;
3. il mantenimento di costanti figure educative di riferimento per ogni gruppo di bambini e, quindi, la limitazione di fenomeni di turnover tali da compromettere la peculiarità educativa del rapporto operatore-bambino.
4. il coordinamento tecnico operativo, per gli aspetti organizzativi generali del servizio, per la parte amministrativa e per le funzioni di raccordo con l'Amministrazione Comunale;
5. la supervisione degli operatori in merito alle problematiche inerenti i bambini ed il rapporto educatore-bambino-famiglia;
6. la formazione permanente del personale educativo e assistenziale;
7. il servizio di ristorazione mediante fornitura di alimenti e pasti secondo le tabelle dietetiche elaborate dalla A.S.L;
8. l'osservanza delle disposizioni del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;
9. la fornitura del materiale didattico e di consumo e delle attrezzature didattiche specifiche, nonché di quant'altro necessario per il buon funzionamento del servizio;
10. la pulizia dei locali, degli arredi, dei materiali con la fornitura dei relativi prodotti e attrezzature per il mantenimento delle migliori condizioni igienico sanitarie in ogni momento della giornata;
11. la pulizia dell'area esterna;
12. la voltura a proprio carico delle utenze e degli oneri relativi alla struttura (spese per utenze, gestione dei rifiuti, spese assicurative ecc.);
13. il sostenimento delle spese generali per la fornitura delle attrezzature informatiche e telefoniche necessarie all'espletamento del servizio;
14. la manutenzione ordinaria dei fabbricati, degli impianti e dei beni mobili; la manutenzione straordinaria resta a carico dell'Amministrazione Comunale;
15. la predisposizione di relazioni annuali descrittive dell'attività svolta nell'ambito dell'asilo nido e del relativo prospetto economico;
16. la riscossione delle rette di frequenza e la gestione degli eventuali insoluti, che rimarranno a totale carico del Concessionario;
17. applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni oggetto della presente concessione;
18. ogni altro adempimento previsto dal presente capitolato.

Dal momento dell' aggiudicazione del contratto il Concessionario attiva le procedure necessarie per subentrare in tutti i rapporti connessi all'esercizio delle attività e provvede a nominare il Coordinatore/responsabile dell'esecuzione del contratto.

ART. 13 - GARANZIA DEFINITIVA

Prima della sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs 50/2016 e secondo le modalità ivi previste.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata dall'aggiudicatario in sede di offerta, da parte del Comune concedente, il quale ultimo potrà affidare la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva cessa di avere effetto con il rilascio dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio, dopo la scadenza del contratto.

ART. 14 - ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Oltre al pagamento in favore del Concessionario della quota di corrispettivo di cui all'art. 6 del presente Capitolato, al Comune di Vignanello compete:

a) l'individuazione degli utenti ammessi al servizio e la determinazione della relativa retta;
b) il controllo sul trattamento economico del personale in relazione al contratto collettivo applicabile;
c) la manutenzione straordinaria della struttura;
d) gli interventi straordinari richiesti dal Concessionario che si rendessero necessari alla sicurezza degli impianti, anche a seguito dell'introduzione di nuove disposizioni normative e regolamentari, così da garantire che la struttura risulti in condizioni di efficienza e di conformità in ogni momento della gestione;
e) il controllo e la verifica sulla corretta esecuzione della concessione attraverso le modalità che la stessa Amministrazione riterrà opportune nel corso dello svolgimento del contratto, anche tramite accessi diretti presso le strutture.

Resta ferma la competenza del Comune relativamente all'erogazione di contributi economici a sostegno del reddito delle famiglie in situazione di disagio economico, volto al pagamento della retta stabilita in sede di ammissione al servizio.

ART. 15 - ESONERO DA RESPONSABILITÀ'

Il Concessionario solleva il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali ovvero per negligenza nell'esecuzione della concessione. Il Concessionario è sempre responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti a qualsiasi titolo impiegati nella esecuzione del servizio oggetto della concessione.

SEZ. IV - PERSONALE

ART. 16 - PERSONALE IMPIEGATO DAL CONCESSIONARIO

Il funzionamento del servizio è garantito da un coordinatore pedagogico, dagli educatori e dal personale ausiliario; essi operano secondo il principio della collegialità e nel rispetto degli indirizzi contenuti nel progetto educativo.

Il personale del Concessionario dovrà prestare la propria attività assicurando lo svolgimento di tutti i compiti connessi all'espletamento del servizio. Il Comune si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione del personale ritenuto inidoneo e/o con qualifica non corrispondente a quella indicata nel presente capitolato e indicata dalla normativa vigente. Il Concessionario inoltre è tenuto a sostituire il personale sul quale il Comune abbia espresso motivato giudizio di inidoneità o inadeguatezza al servizio. Lo standard di personale in organico, educativo ed ausiliario, dovrà rispettare quanto in merito previsto dalla Deliberazione della Regione Lazio n. 269 del 5 giugno 2015 recante "disposizioni in materia di servizio socio-educativi per la prima infanzia", nonché dalla L.107/2015 detta "La buona scuola".

Il Concessionario si avvale dunque delle seguenti due figure professionali, in possesso dei titoli formativi di seguito rispettivamente indicati:

COORDINATORE PEDAGOGICO, in possesso di diploma di laurea nelle discipline umanistiche (psicologia, scienze della formazione, scienze dell'educazione e titoli equipollenti) [titoli previsti dall'art 19 bis della L.R. Lazio 16.06.1980 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni].

Il Coordinatore:

- verifica la validità dei programmi educativi e didattici, valuta se sono adeguati e coerenti con i bisogni e le capacità dei bambini presenti in struttura;
- organizza e supervisiona il lavoro degli educatori, programma riunioni di équipe, si occupa della formazione del team;
- cura le modalità di inserimento dei nuovi iscritti e tutto ciò che riguarda la relazione con i genitori.

Il ruolo di coordinatore richiede la conoscenza delle principali teorie psicologiche e pedagogiche relative alla prima infanzia, l'attitudine al coordinamento di gruppi di lavoro, motivazione ed orientamento alla soluzione dei problemi e alla gestione delle emergenze.

Il coordinatore ha il ruolo di responsabile del funzionamento del servizio nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Al coordinatore sono attribuiti compiti di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro degli operatori, anche in rapporto alla loro formazione permanente, di monitoraggio, di promozione e valutazione della qualità del servizio e presenta il piano educativo annuale. Il coordinatore deve essere presente nel nido d'infanzia in orari che siano funzionali al suo ruolo e reperibile telefonicamente in caso di necessità. Il Concessionario è altresì tenuto ad individuare un incaricato responsabile per l'aspetto gestionale/amministrativo del servizio (incarico che può anche essere attribuito al coordinatore medesimo). Tale incaricato, qualora non coincida con il coordinatore, deve essere in possesso di diploma di maturità e aver maturato un'esperienza di almeno due anni in un ruolo e in un servizio analogo. Tra le sue responsabilità rientrano: la rilevazione e la trasmissione al Comune delle presenze degli utenti e degli operatori; la conservazione e, su richiesta, la trasmissione al Comune di copia delle ricevute di pagamento della retta posta a carico delle famiglie.

EDUCATORI, in possesso di uno dei seguenti diplomi [titoli previsti dall'art. 17 della L.R. Lazio 16.06.1980 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni]:

- diploma di Maestra d'asilo;
- diploma di Vigilatrice d'infanzia;
- diploma di Puericultrice;
- diploma di qualifica di Assistente d'infanzia;
- tecnico dei servizi sociali;
- diploma di maturità professionale di Assistente di comunità infantile;
- operatore dei servizi sociali;
- diploma magistrale;
- diploma di maturità tecnica femminile (specializzazione dirigente di comunità).

Gli educatori sono responsabili della cura e dell’educazione dei bambini, attuano e verificano il progetto educativo, curano la relazione con i genitori e li coinvolgono nello svolgimento del servizio.

Il Concessionario impiega inoltre operatori ausiliari, ossia personale non avente funzioni educative, che è addetto ai servizi generali (quali, ad esempio, la pulizia, la lavanderia, il riordino degli ambienti e dei materiali) e che collabora con gli educatori al funzionamento del servizio.

Il rapporto numerico tra personale dell'asilo nido e bambini ospiti è determinato, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 16 Giugno 1980, n. 59, sulla base del numero totale degli iscritti, secondo i seguenti parametri:

- per quanto riguarda gli educatori: in ragione di un educatore ogni sette bambini;
- per quanto riguarda il personale ausiliario addetto ai servizi generali: in misura di un operatore ausiliario ogni quindici bambini.

Il Concessionario ha il compito di provvedere alla formazione e all' aggiornamento del proprio personale, educativo e non educativo, in maniera continua. La formazione difatti deve assumere valore strategico, coinvolgere tutta l'organizzazione dei servizi, diventare uno strumento di promozione della qualità.
A tal fine il Concessionario deve organizzare a suo carico la frequenza a corsi annuali, tenuti da formatori qualificati, specifici per il servizio concesso, comunicando al Comune, al termine di ogni anno educativo, i corsi attivati e frequentati dal personale impiegato nel servizio.
Tutto il personale inoltre è tenuto al rigoroso rispetto del segreto professionale e deve osservare diligentemente gli oneri e le norme previste in tutti gli atti relativi al servizio di cui trattasi.
Il Concessionario, in relazione alla natura del servizio, è tenuto a limitare il più possibile le sostituzioni di personale al fine di evitare un elevato turn-over sull'utenza. Il Concessionario dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei contratti normativi in materia salariale, previdenziale, assicurativa, disciplinanti i rapporti di lavoro di categoria. Il Concessionario impiega per il servizio oggetto della concessione, persone che, oltre a possedere le qualifiche professionali richieste, siano anche capaci ed idonee fisicamente, perfettamente in regola con le posizioni previdenziali INPS e INAIL, con ogni assicurazione di legge, nonché buona condotta, ed assenza di incompatibilità penali.
Dovrà essere presentato per tutto il personale inserito certificato del casellario giudiziario al fine di verificare che non ci siano a carico del lavoratore condanne per reati che riguardano i minori.
Deve inoltre essere garantita, salvi i casi di forza maggiore, la stabilità del coordinatore pedagogico e del personale educativo e l'immediata sostituzione degli operatori in caso di assenza degli stessi per malattia, maternità, ferie e simili.
In caso di scioperi determinati da qualsiasi motivo, il Concessionario si impegna a:

- informare il Comune con un preavviso di almeno 10 giorni, come previsto dalle vigenti leggi (art. 2, comma 5, legge n. 146 del12.06.1990);
- assicurare con i propri operatori le prestazioni previste dalla normativa e dai contratti di categoria (CCNL del comparto Funzioni Locali) vigenti per la copertura dei servizi minimi essenziali.

L'organico non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalle normative di riferimento per numero, mansioni, inquadramento ed orario lavorativo e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio, garantendo pertanto il rispetto del rapporto operatori/utenti e l'applicazione dei relativi parametri previsti dalla normativa vigente. Costituisce motivo di risoluzione immediata del contratto non fornire fin dal primo giorno di avvio del servizio di nido d'infanzia, un numero sufficiente di educatori e di ausiliari, in base agli standard definiti dalla Regione Lazio.
Il Concessionario si impegna ad assicurare la continuità del servizio con proprio personale idoneo nei casi di assenza o dimissione del personale in servizio, senza alcun costo aggiuntivo per il Comune.

Al fine di garantire la continuità educativa, il Concessionario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. Il Concessionario inoltre è direttamente responsabile nei confronti del Comune e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti impiegati per lo svolgimento del servizio.
Prima dell'inizio del servizio il Concessionario dovrà comunicare l'elenco nominativo del personale che intende impiegare con relativo titolo di studio e curriculum, ivi compreso il personale previsto per eventuali sostituzioni.
Il Concessionario si impegna inoltre a mantenere costanti le figure educative di riferimento per ogni gruppo di bambini, impegnandosi altresì a limitare i fenomeni di turnover tali da compromettere la peculiarità educativa del rapporto operatore-bambino.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Il Concessionario si obbliga ad impiegare per l'espletamento delle mansioni relative al servizio in oggetto, personale adeguato alle esigenze del servizio e in ogni caso qualitativamente e quantitativamente conforme a quanto disposto dal presente capitolato. Tutto il personale adibito al servizio deve essere fisicamente idoneo, professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sia in campo professionale sia sulle norme di sicurezza e prevenzione, in ottemperanza alle leggi vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. L'impresa aggiudicataria dovrà osservare, nei riguardi del personale impiegato nello svolgimento del servizio, tutte le leggi, i regolamenti, e i contratti collettivi disciplinanti il rapporto di lavoro, nonché tutte le vigenti disposizioni in materia previdenziale, assicurativa e di prevenzione. Il Concessionario è tenuto ad applicare i suddetti contratti collettivi per tutta la durata del contratto.

Il Concessionario è unico responsabile di qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Concessionario riconosce che il Comune risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra l'impresa stessa e il proprio personale.

ART. 18 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il Concessionario si impegna a far partecipare tutto il personale impiegato nel servizio a corsi specifici di aggiornamento/formazione per un monte ore minimo di 20 ore annue pro-capite, senza oneri per l'Amministrazione Comunale.
Per certificare l'assolvimento del presente obbligo il Concessionario dovrà presentare annualmente il resoconto dell'attività formativa indicando: contenuti, durata, monte ore, agenzia formativa, nominativi degli educatori e degli ausiliari interessati, ecc.

SEZ.V. – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI GENERALI

ART. 19 - STIPULAZIONE CONTRATTO E RELATIVE SPESE

Al fine di procedere alla stipula del contratto l'aggiudicataria - a garanzia dell'esatto adempimento del contratto medesimo – dovrà costituire in favore del Comune la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016.

L’ aggiudicatario dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto nel termine che sarà assegnato dalla stazione appaltante.

Il Concessionario dovrà inoltre presentarsi per la redazione del verbale di consegna dei locali in data da concordarsi.

Al fine di procedere alla stipula del contratto l'aggiudicataria, oltre alla cauzione definitiva relativa all'esatto adempimento del contratto medesimo, dovrà presentare due polizze assicurative con massimale, per sinistro, non inferiore ad € 1.000.000,00 (un milione) e con validità non inferiore alla durata del servizio, per:
1) la copertura assicurativa degli immobili dati in concessione da incendio;
2) la copertura assicurativa R.C. comprensiva della Responsabilità civile verso terzi (RCVT) con specifico riferimento ai servizi oggetto del presente capitolato avente ad oggetto:

2a) la copertura assicurativa dell'aggiudicataria stessa e di tutto il personale impiegato nello svolgimento della concessione per qualsiasi evento e/o danno che possa causarsi a cose persone per danni e/o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dei servizi;

2b) i danni causati dagli operatori nello svolgimento della loro attività, l'infortunio dei bambini e la responsabilità civile per i danni a terzi causati dalle attività dei bambini stessi.

Le polizze dovranno contenere espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni rivalsa nei confronti del Comune per tutti i rischi derivanti dall'attività di gestione del servizio.

Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa, in modalità telematica, con spese ad esclusivo carico dell'aggiudicatario della concessione

In caso di mancata stipula del contratto per motivi addebitabili all’ aggiudicatario, l'Amministrazione, previa diffida comunicata via PEC, ovvero mediante raccomandata a/r, aggiudicherà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria di merito approvata al termine delle operazioni di gara.

SEZ. VI - NORME FINALI

ART. 20 - VERIFICA, VALUTAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO

Per verificare la corretta esecuzione dei servizi l'Amministrazione potrà accedere alle strutture date in concessione in ogni momento, senza necessità di preavviso. A tal fine, il Concessionario è tenuto a garantire l'accesso alla struttura e a fornire tutta la documentazione inerente la conduzione dei servizi compresi registri di presenza dei bambini, turni e presenze degli operatori, piani tecnici di attività, ed ogni altra informazione e/o documentazione richiesta dall'Amministrazione.
Qualora l'Amministrazione riscontri inadempimenti nell'esecuzione del contratto, viene redatto apposito verbale che viene consegnato in copia al Concessionario il quale può presentare deduzioni entro 10 giorni dalla consegna.
Decorso il termine di cui al periodo precedente l'Amministrazione adotta le proprie determinazioni, ivi compresa l'applicazione delle penali di cui all'art. 21 del presente Capitolato, salva la possibilità di assegnare al Concessionario un termine per la regolarizzazione della propria posizione qualora possibile.

ART. 21– PENALI

Qualora l'Amministrazione riscontri, nel corso dell'esecuzione del contratto, inadempienze, ritardi, difformità e/o mancanze nella gestione rispetto a quanto previsto nel presente capitolato o nel progetto offerta presentato, il Concessionario sarà tenuto a corrispondere le seguenti penali:

- € 500,00 per ogni disservizio di natura organizzativa e gestionale con ricaduta sull'utenza;
- € 500,00 per ogni assenza o riduzione del personale protratta per più di 24 ore che incida sul mantenimento degli standard;
- € 500,00 per ogni violazione al capitolato tecnico;
- € 750,00 per ogni mancato rispetto delle vigenti disposizioni legislative inerenti l'erogazione del servizio oggetto della concessione;
- € 500,00 per ogni infrazione delle norme igienico-sanitarie;
- € 100,00 per ogni infrazione delle norme e delle procedure di sanificazione ed igiene degli ambienti;

Le penali vengono applicate previa notifica, anche mediante PEC, di un atto di contestazione da parte dell' Amministrazione e decorsi 10 giorni dal ricevimento del medesimo nel corso dei quali il Concessionario può presentare deduzioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di risolvere il contratto per inadempimento.

ART. 22 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE E CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Concessionario, e sotto pena della immediata risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-concedere a terzi in tutto o in parte i servizi oggetto del presente affidamento. Potranno costituire oggetto di affidamento a terzi esclusivamente le attività di manutenzione ordinaria.

E' vietata la cessione parziale o totale del contratto. In caso di cessione del contratto si darà corso alla risoluzione immediata del contratto.

ART. 23 - CONTROVERSIE

Ogni controversia relativa al presente rapporto concessorio, è di competenza del foro di Viterbo.

ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy il Concessionario è responsabile del trattamento dei dati, di qualsiasi natura, concernenti gli utenti fruitori dei servizi. Detti dati possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti i servizi oggetto della presente concessione.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza. Il Concessionario non è autorizzato a riprodurre, diffondere, comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per l'incolumità degli utenti (es: comunicazione di dati a strutture sanitarie in caso di incidenti o infortuni). La stessa non potrà conservare i dati successivamente alla scadenza del contratto. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio e non conforme alle disposizioni del d. Lgs. 196/2003 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità del Concessionario, il quale è, infine, tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

ART. 25 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

E' fatto obbligo alla Concessionaria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro (d. Lgs. 81/2008 e s.m.i).

Le previste modalità organizzative del servizio non portano al momento a rilevare nei luoghi di svolgimento del servizio medesimo rischi da interferenza tra le attività svolte dal personale della Ditta Concessionaria nell'esecuzione del servizio ed attività esercitate da altri soggetti; sono in particolare esclusi in tali luoghi contatti rischiosi tra il personale della Ditta Concessionaria, il personale del Comune, il personale delle Ditte appaltatrici di servizi scolastici.

In assenza di rischi da interferenza al momento rinvenibili, rispetto al servizio oggetto della presente concessione, il Comune Concedente non ha pertanto predisposto il D.U.V.R.I; conseguentemente è stato posto a zero in sede di gara l'importo degli oneri della sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza.

Qualora durante la vigenza del contratto di concessione si riscontrassero sopraggiunti fattori di contesto tali da determinare l'insorgenza di rischi da interferenza e contatti rischiosi, il Comune provvederà tempestivamente alla redazione del relativo D.U.V.R.I. sulla scorta del previo verbale di cooperazione e coordinamento che sarà stato redatto congiuntamente con il Concessionario, nel quale sono indicati e descritti gli interventi necessari alla rimozione dei rischi da interferenze insorti.

ART. 26 - RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto riguarda l'osservanza di leggi, regolamenti e norme - sia in ordine all'organizzazione dei servizi che allo svolgimento di tutte le attività connesse - si richiamano gli obblighi specifici posti a carico del Concessionario da norme, disposizioni di legge e discipline in vigore, relative all'attività svolta dallo stesso. Qualora - nel corso della durata del contratto - le norme, le disposizioni e le discipline sopra citate dovessero subire aggiornamenti, modifiche e/o integrazioni, il Concessionario dovrà attenervisi in tutto, senza per questo pretendere compenso alcuno.

ART. 27 - TRACCIABILITÀ' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 28 - MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

Le vicende soggettive e oggettive nel corso di esecuzione del contratto sono disciplinate dal codice dei contratti pubblici.
Non sono ammesse modifiche al contratto se non apportate mediante la stessa forma utilizzata per la stipula e previa approvazione da parte dell'Amministrazione.
Le parti, in accordo tra loro, possono apportare modifiche e/o integrazioni alle condizioni indicate nel presente Capitolato Speciale di Appalto relativamente alle modalità di espletamento del servizio in conseguenza di sopravvenuti e imprevedibili cambiamenti strutturali e organizzativi, anche derivanti da disposizioni emanate dalla Regione Lazio.

ART. 29 - RISOLUZIONE E RECESSO

Il contratto dovrà ritenersi risolto di diritto nel caso in cui, nel corso del rapporto, risulti che il Concessionario:

- doveva essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del d.lgs. 50/2016;
- si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, anche relativi ad altri rapporti di concessione o di appalto pubblico, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- abbia interrotto o sospeso il servizio arbitrariamente (e quindi in assenza di cause di forza maggiore);
- violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Ente.

In caso di cessazione del rapporto per fatto del Concessionario l'Amministrazione incamererà la cauzione definitiva salvo il maggior danno. In ogni caso, trova applicazione l'art. 1453 del c.c.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 6 mesi, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero in caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

---

allegati al presente capitolato:

- planimetria dell'Asilo Nido Arcobaleno.